

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


n. 602 del 26/10/2019

OGGETTO: *Preso d'atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018 – approvazione di: Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020; Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile".*

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine


<i>Proposta di deliberazione n. 284/PER... del 10-10-2019.....</i>	
U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali.....	
L' Estensore...Dott. Guerrino Gambetti.....	<i>Tarelli</i>
Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita.....	<i>Paolo Nicita</i>
Il Dirigente Dott. Paolo Nicita.....	<i>Paolo Nicita</i>
Visto di regolarità contabile.....	numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia



Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....



Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta


U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: *Preso d'atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018 – approvazione di: Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020; Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile".*

PREMESSO

CHE In data 11 settembre 2019 si sono riunite la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione sindacale del personale del Comparto, composta dal Coordinatore della RSU e dai Rappresentanti dei sindacati territoriali maggiormente rappresentativi e firmatari del C.C.N.L. 2016-2018;

CHE Nella precedente seduta del 2 aprile 2019 i delegati delle organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del contratto nazionale hanno sollecitato l'Amministrazione a giungere alla definizione delle risorse per il finanziamento del salario accessorio e determinazione dei relativi fondi aziendali, al completamento dell'utilizzo della graduatoria in essere per l'attribuzione delle fasce economiche del personale mediante il reperimento e/o l'utilizzo delle ulteriori risorse necessarie nonché alla conclusione di una nuova selezione per la progressione economica orizzontale per il personale che non ha potuto partecipare alla selezione del 2018;

CHE Dall'incontro dell'11 settembre 2019 è scaturito un accordo che si allega alla presente deliberazione che costituisce parte integrale e sostanziale dello stesso;

PRESO ATTO

CHE I termini sostanziali dell'accordo in parola sono contenuti nei tre regolamenti allegati allo stesso e recanti la disciplina: per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020, per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e per la gestione del c.d. "Lavoro Agile";

RITENUTO PERTANTO

DI Prendere atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018;

DI Approvare i Regolamenti allegati all'accordo di cui sopra e precisamente:

- 1) Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020 (**All.n.1**);
- 2) Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (**All.n.2**);
- 3) Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile" (**All.N.3**).


PROPONE

Per i motivi di cui in premessa

1. Di prendere atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 siglato fra la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione sindacale del personale del Comparto e relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018, che si allega al presente atto deliberativo;
2. Di Approvare i Regolamenti allegati all'accordo di cui sopra e precisamente:
 - a. Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020 (**All.n.1**);
 - b. Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (**All.n.2**);
 - c. Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile" (**All.N.3**).
3. Di dare atto che tutti i documenti di cui ai punti 1 e 2 costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali n. 284 del 10.10.2019 avente ad oggetto: *Preso d'atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018 – approvazione di: Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020; Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile".*

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali n. 284 del 10.10.2019 avente ad oggetto: *Preso d'atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018 – approvazione di: Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020; Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile", da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente :*

1. Di prendere atto del verbale di accordo del giorno 11.09.2019 siglato fra la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione sindacale del personale del Comparto e relativo all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità triennio 2016-2018, che si allega al presente atto deliberativo;
2. Di Approvare i Regolamenti allegati all'accordo di cui sopra e precisamente:
 - a. Regolamento recante la disciplina per le progressioni economiche orizzontali da effettuarsi a decorrere dal 1-1-2020 (**All.n.1**);
 - b. Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (**All.n.2**);
 - c. Regolamento per la gestione del "Lavoro Agile" (**All.N.3**).
3. Di dare atto che tutti i documenti di cui ai punti 1 e 2 costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ugo Della Marta


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
TRIENNIO 2016-2018 del 21 MAGGIO 2018**

VERBALE DI ACCORDO


Per l'applicazione degli istituti del salario accessorio per l'anno 2019, nelle more della definitiva sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale applicativo del C.C.N.L. 2016-2018 – personale del Comparto.

Oggi, Roma 11 settembre 2019, nell'Ufficio del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri sono riuniti la Delegazione di parte pubblica di cui alla delibera n. 183 del 28.03.2019 e la Delegazione sindacale del personale del Comparto, composta dal Coordinatore della RSU e dai Rappresentanti dei sindacati territoriali maggiormente rappresentativi e firmatari del C.C.N.L. 2016-2018, i quali sottoscrivono il presente accordo, relativo all'applicazione degli istituti del salario accessorio per l'anno 2019, nelle more della definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) applicativo del C.C.N.L. 2016-2018 – personale del Comparto.

PREMESSO

Che in data 2 aprile 2019 si sono riunite le Delegazioni suindicate per l'avvio formale della contrattazione collettiva aziendale per la definizione del C.I.A. applicativo del C.C.N.L. 2016-2018; che nella seduta medesima i delegati delle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del contratto nazionale hanno ribadito le priorità del confronto, sollecitando l'Amministrazione a giungere alla definizione delle seguenti materie:

- Definizione delle risorse per il finanziamento del salario accessorio e determinazione dei relativi fondi aziendali;
- Completamento dell'utilizzo della vigente graduatoria in essere per l'attribuzione delle fasce economiche del personale, mediante il reperimento e/o l'utilizzo delle ulteriori risorse necessarie;



- Avvio e conclusione entro il 2019 di una nuova selezione per la progressione economica orizzontale per le categorie di personale avente i requisiti previsti dal C.C.N.L. che non hanno potuto partecipare alla selezione 2018;

che con l'accordo medesimo le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. autorizzavano la prosecuzione del confronto in sede tecnica, con le rappresentanze sindacali aziendali.

Vista e richiamata la deliberazione n. 288 del 14.05.2019 rettificata con deliberazione n. 366/2019, con la quale l'Istituto disponeva l'integrazione stabile del fondo di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 2016-2018, ai sensi di quanto previsto all'art. 81, comma 3 lettera a) del C.C.N.L. per un importo di Euro 78.175,00, relativo al finanziamento del maggior valore delle fasce retributive di cui al precedente articolo 76.


Vista e richiamata la deliberazione n. 367 del 13.06.2019, con la quale l'Istituto, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017, come interpretato dalla Circolare congiunta del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e dal Ministero delle Finanze n. 2/2018, ha incrementato il fondo di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 2016-2018 per il valore di Euro 26.797,40 da finalizzare a incentivi per il personale c.d. "stabilizzato", ai sensi della normativa soprarichiamata nonché, ha incrementato il fondo di cui all'art. 80 per il valore di Euro 27.482,00 in forza di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 lettera a) del C.C.N.L. medesimo e dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 135/2018;

DATO ATTO

- Delle modalità di definizione dei fondi contrattuali previsti dagli artt. 80 ed 81 del CCNL 2016-2018 per gli anni 2018 e 2019, così come effettuate dall'Istituto con le deliberazioni n. 288/2019 rettificata con deliberazione n. 366/2019 e 367/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
- Che in particolare tali valori, riportati nei relativi provvedimenti deliberativi, costituiscono il nuovo parametro utilizzabile per la contrattazione decentrata.

VISTI

- La bozza di regolamento aziendale per la ripartizione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, allegata alla



presente quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 81, comma 4, lettera d) del C.C.N.L. 2016- 2018.

- L'accordo aziendale per l'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011 relativamente alla sperimentazione della parziale reinternalizzazione del servizio di trasporto campioni, già gestito in modalità di appalto esterno di servizio, sottoscritto in data 30 agosto 2018.
- La bozza di regolamento aziendale per la gestione del "lavoro agile", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e degli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

CONSIDERATA

La necessità di definire fin d'ora la regolamentazione di alcuni istituti normativi definiti in via generale dal C.C.N.L. e oggetto degli incontri in sede tecnica tenutisi successivamente al 2 aprile 2019, per adattarne l'applicazione pratica alle esigenze dell'Istituto;



CONCORDANO QUANTO SEGUE



Art. 1 - Fondi per il salario accessorio.

1. L'importo complessivo dei due fondi contrattuali per il salario accessorio (artt. 80 e 81) rappresenta il limite di spesa complessivo per gli istituti contrattuali agli stessi riferiti, che continueranno ad essere evidenziati, fermo restando la gestione flessibile delle relative spese storiche al fine di agevolare l'utilizzo concordato ed utile delle somme disponibili.
2. Annualmente l'amministrazione provvederà a formalizzare, con apposito atto deliberativo, le ulteriori risorse che ai sensi dell'art. 81 comma 4 lettere b), c) e d), integrano, senza storicizzarsi, il fondo medesimo, per essere destinate a incrementi della produttività, del risparmio o delle entrate aziendali.
3. L'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al comma 2 è oggetto di specifici accordi.

Art. 2 - Utilizzo delle risorse del fondo ex art. 80.

1. Le parti prendono atto che il fondo di cui all'art. 80 del CCNL 2016-2018 è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e su base annua dell'importo di Euro 27.482,00, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 b) dell'articolo citato.



2. Le parti concordano di riservare, nell'ambito delle risorse aggiuntive al precedente comma, l'importo di Euro 12.000 finalizzandolo all'individuazione di ~~massimo~~⁴ 5 incarichi organizzativi e di destinare la somma residua ad incremento della quota parte del fondo finalizzata a compensi per lavoro straordinario. 
3. In sede di definizione del C.I.A. sono definite, in coerenza con il percorso di riorganizzazione aziendale avviato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8/2017, le tipologie di incarico nonché le modalità di valorizzazione, conferimento, valutazione e revoca degli incarichi attribuiti. 

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 comma 7, le risorse eventualmente residue nel fondo di cui all'art. 80 confluiscono nel fondo di cui all'art. 81 senza storicizzarsi.

Art. 3 - Utilizzo delle risorse ex fondo art. 81 – Premialità e fasce.

1. Le parti concordano di utilizzare integralmente le risorse disponibili destinate alle progressioni orizzontali, all'interno della più complessiva disponibilità di cui al fondo ex art. 81, procedendo annualmente all'attribuzione del numero di fasce consentito dalla capienza medesima.
2. A tale scopo le parti concordano di procedere, con cadenza biennale, nel secondo semestre del secondo anno, alla definizione di apposite graduatorie di merito di durata biennale da utilizzarsi dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali selezioni saranno normate in base ad apposito regolamento, definito ed approvato in sede di stipula del C.I.A.
3. Le parti concordano di destinare a regime all'istituto delle progressioni orizzontali, all'interno delle disponibilità fisse e ricorrenti di cui all'art. 81, la somma complessiva di Euro 620.000,00 a valere dal 1 gennaio 2019, da incrementarsi, a valere dal 1 gennaio 2020 fino all'ammontare di Euro 640.000,00.
4. Gli incrementi dei finanziamenti a valere per le progressioni orizzontali di cui al precedente comma 3, vengono effettuati con contestuale corrispondente riduzione delle risorse destinate all'incentivazione della produttività e della performance e quindi ad invarianza di spesa.
5. La quota parte annualmente residua della disponibilità fissa del fondo di cui all'art. 81 è riservata al finanziamento degli istituti della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e della performance individuale.
6. Le risorse aggiuntive di cui al precedente art.1 co. 2, per la parte non esclusivamente riferibile a specifici collaboratori individuati o individuabili sulla base delle previsioni normative quali, in particolare, l'art 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 e l'art 113 del D.lgs. 50/2016, vanno





annualmente ad incrementare il fondo di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 2016 - 2018 e sono destinate esclusivamente al finanziamento delle quote incentivanti la produttività collettiva. Le modalità di distribuzione di detti compensi fra le varie unità operative dell'Istituto e fra i componenti delle stesse sono definite con apposita regolamentazione aziendale approvata in sede di sottoscrizione del C.I.A.

Art. 4- Norma transitoria relativa a progressioni orizzontali e istituti incentivanti la produttività.

1. Per l'attribuzione delle fasce disponibili sullo specifico stanziamento 2019, le parti concordano di utilizzare la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 718/2018, come modificata dalla delibera n. 55/2019, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente articolo 3 comma 3 del presente accordo e fino ad eventuale esaurimento.
2. Contestualmente l'Azienda attiva nel corso del secondo semestre 2019 apposita procedura selettiva di merito per l'attribuzione delle ulteriori fasce retributive finanziate con l'incremento del fondo previsto dall'art. 3 comma 3 del presente accordo con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
3. Per la selezione di cui al precedente comma 2 le parti concordano di procedere mediante utilizzo dei criteri di selezione indicati nell'apposito **Allegato 1** al presente accordo.
4. Per quanto attiene la corresponsione dei premi incentivanti la produttività collettiva 2018 sono confermati i criteri distributivi previsti per l'anno 2017, nelle more della definizione di apposito regolamento da definirsi in sede di stipula del C.I.A.
5. Relativamente alla attribuzione dei compensi aggiuntivi ex art. 43 della legge 449/1997 in relazione agli incassi realizzati sino al 31/12/2018 per attività a pagamento resa dalle equipe aziendali in favore di terzi paganti, nelle more della definizione del nuovo Regolamento aziendale, da approvarsi contestualmente alla stipula del nuovo C.I.A., si concorda di riservare al personale del Comparto la quota del 70% del fondo comune, del fondo di equipe e del fondo di supporto, determinati ai sensi del comma 3 del suddetto articolo. Per quanto attiene alle modalità distributive di dette risorse esse saranno definite con separato accordo.

Art. 5 - Applicazione del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.


1. Preso atto della intervenuta sottoscrizione del CCNL 11.07.2019, concernente l'oggetto, l'Istituto dà applicazione all'art. 10 dello stesso "norma di prima applicazione", in coerenza con la previsione di cui all'art 1 co 432 della legge 205/2017.



2. A tal fine l'Istituto, entro sei mesi dalla pubblicazione del CCNL e comunque previa pubblicazione del D.M. di cui al comma 427 della legge citata al comma precedente, procede alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato quinquennali previsti dalla normativa legislativa e contrattuale citata, nei confronti del personale avente titolo sulla base dei requisiti ivi indicati, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili.
3. A tal fine l'Istituto, entro 15 giorni dalla pubblicazione del D.M. indicato al precedente comma, procede ad emanare apposito avviso, da pubblicare sulla G.U.R.I., sul B.U.R delle Regioni del Lazio e della Toscana e sul sito ufficiale dell'Istituto per sollecitare le manifestazioni di interesse e l'eventuale opzione per il contratto di "ricercatore sanitario" e di "collaboratore professionale di ricerca sanitaria".
4. Di tale operazione l'Istituto si impegna a dare apposita informativa alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL del 11.07.2019.
5. I contratti individuali di cui al precedente comma 2 non prevedono periodo di prova. La collocazione del personale avviene in prima fase in fascia 0.
6. La progressione del personale di cui al presente articolo nelle fasce superiori è subordinato alla definizione, nel C.I.A., delle risorse economiche a tale scopo destinate, nell'ambito di quelle complessivamente disponibili.

Art. 6 – Norme finali

1. Sono approvati i criteri di ripartizione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentati nella bozza dell'omonimo regolamento presentato dall'Amministrazione nella sua revisione definitiva in data 05.06.2019.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di condividere il contenuto della bozza di regolamento per la gestione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 81, comma 4, lettera d) del C.C.N.L. 2016- 2018 (**Allegato 2**), che sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di condividere il contenuto della bozza di regolamento per la gestione del "lavoro agile", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e degli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (**Allegato 3**), che sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione.



4. Di approvare la proroga della sperimentazione introdotta con l'accordo aziendale per l'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011 relativamente alla parziale reinternalizzazione del servizio di trasporto campioni, già gestito in modalità di appalto esterno di servizio, sottoscritto in data 30 agosto 2018., recepita con Delibera n° 473/2018, fino al 31 dicembre 2019.
5. Le parti si impegnano ad iniziare le trattative per la sottoscrizione del C.I.A. a partire dall'approvazione del presente accordo e di concluderle entro il presente anno.


Roma, 11 settembre 2019







Per la PARTE PUBBLICA

Il Direttore Generale



Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Sanitario




Per le PARTE SINDACALE


Coordinatore RSU



FP CGIL



CISL FP




UIL FPL




Per le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie CCNL 2016-2018

FP CGIL



CISLFP



UIL FPL

Per il segretario Regionale sand
Bemordini 

786/10-10

ALLEGATO 1 AL VERBALE DI ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2016-2018 DEL 21 MAGGIO 2018.

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DA EFFETTUARSI A DECORRERE DAL 01.01.2020.

Visto e richiamato l'articolo 35 del CCNL 07.04.1999, il quale prevede per i passaggi alla fascia retributiva superiore la previa valutazione selettiva dei candidati sulla base dei risultati ottenuti e delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, nonché della qualità della prestazione individuale.

Visto e richiamato altresì l'art. 3 del CCNL 10.04.2008, il quale prevede che possano accedere alle progressioni economiche orizzontali i dipendenti in possesso di un requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno 24 mesi.

Visto l'accordo sindacale aziendale del 29.05.2018, recepito con delibera n. 317/2018, ai sensi del quale sono state definite, fra le altre cose, le modalità di espletamento delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali.

Quanto sopra premesso e ritenuto si definisce quanto segue:

Articolo unico.

1. L'Istituto pubblica sul sito istituzionale entro la fine del 2019 l'apposito bando per l'espletamento di una procedura selettiva finalizzata alla progressione economica orizzontale riservata al personale dell'Istituto con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2020;
2. La partecipazione alla selezione sopra indicata è riservata al personale dipendente con almeno 2 anni di anzianità di servizio nel profilo, categoria e fascia retributive alla data di scadenza del bando medesimo.
3. La selezione sarà espletata con le modalità di valutazione definite con deliberazione n. 317/2018 e meglio esplicitate nel relativo bando con la stessa approvato.



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50

L'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici è stato più volte oggetto di modificazione. Da ultimo le modifiche sono state introdotte dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto "Sblocca-Cantieri") e dalla successiva legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A tale proposito, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, della richiamata norma, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito "Istituto") destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura massima del 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici.

"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".

3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, nelle ipotesi di seguito dettagliate:



- a. sempre nel caso di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 euro, ovvero, nei casi in cui l'importo posto a base d'asta sia pari o superiore alla soglia comunitaria, quando ricorrano le condizioni sotto elencate ai punti b., c., d. ed e., da dichiarare nel provvedimento deliberativo di indizione della singola procedura;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 113 Codice dei Contratti Pubblici prevede l'applicabilità della norma agli appalti di servizi e forniture in cui si sia necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» dispongono che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

- 5. Restano in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamenti diretti, le procedure riferite al mercato elettronico e/o discendenti da convenzioni CONSIP e, in generale, le gare espletate per importi inferiori alla soglia comunitaria relativamente a servizi e forniture.
- 6. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
- 7. Le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
- 8. Ai sensi dell'art. 113, comma 5bis, del Codice dei Contratti Pubblici, gli incentivi oggetto del presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Conseguentemente le risorse di detto fondo, che annualmente vanno ad integrare il fondo di cui all'art. 81 del vigente CCNL del personale del comparto, non ricadono nei vincoli di incremento previsti dall'art. 23, comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (vedasi *ex pluribus* in proposito Deliberazione n. 14/2018/PAR - Corte dei conti-Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria).

L'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introducendo il comma 5-bis all'art. 113, ha disposto che il fondo incentivante debba fare capo al capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Sulla questione dell'erogazione degli incentivi è intervenuta anche la Corte dei conti, Sezione dei controllo per il Lazio, con la deliberazione 06/07/2018 n. 57 la quale ha precisato che a seguito della legge di bilancio 2018, la spesa per gli incentivi tecnici andrà contabilizzata al Titolo II della spesa, ove si tratti di opere pubbliche, e nel Titolo I, ove si tratti di servizi e forniture, "ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalto di riferimento".

Art. 2 – Ripartizione del fondo

1. Con provvedimento del Direttore Generale, annualmente è istituito il fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni di cui all'art. 4, nella misura definita nei successivi artt. 7 ed 8. L'importo è determinato sulle somme poste a base d'asta per lavori, servizi e forniture. Tale fondo, ai sensi di quanto previsto all'art. 81 comma 4 lett. d) del vigente CCNL del personale del comparto, confluisce nel fondo premialità e fasce di detto personale, senza storicizzarsi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 81, comma 4, lett. d del vigente CCNL:

"[...] Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: [...] d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000; [...]"

2. L'ottanta per cento del fondo così costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 113, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici:

"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione

delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

*Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 113, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici:
"Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori".*

4. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente assunti a tempo determinato o indeterminato, sia con profilo tecnico che amministrativo che sanitario, che partecipino o collaborino alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative.
2. I soggetti beneficiari sono così individuati:
 - a) responsabile unico del procedimento (RUP) e soggetti incaricati delle prestazioni/attività elencate al successivo art. 4;
 - b) figure di supporto di cui alla lett. a) di volta in volta individuate nell'atto deliberativo con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie al regolare espletamento delle gare. Le figure di supporto sono collaboratori sanitari, tecnici o amministrativi nominativamente indicati che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Istituto, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa individuate nell'atto di nomina, nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.

3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

*Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 113, comma 3, ultima capoverso del Codice dei Contratti Pubblici:
"[...] Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".*

4. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura venga affidata parte al personale interno dell'Istituto, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Istituto incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

L'art. 113, rubricato non a caso "Incentivi per funzioni tecniche", prevede, al comma 2, che l'incentivo spetti al solo personale che svolga "funzioni tecniche". Si deve perciò escludere che l'incentivo possa essere attribuito, con l'eccezione delle collaborazioni, a dipendenti che svolgano compiti di tipo amministrativo e non tecnico. In merito all'incentivazione dei collaboratori la stessa è contemplata dall'art. 113, comma 3, del Codice per tutti i collaboratori dei soggetti che svolgano funzioni tecniche, senza distinzione, dunque tra collaborazione tecnica e amministrativa.

Art. 4 - Funzioni tecniche incentivate

1. L'incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il personale in servizio, in possesso della necessaria professionalità, secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- programmazione dei fabbisogni e stesura capitolato di gara;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi, ivi compresa la fase di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
- collaudo statico;
- verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture;
- collaboratore tecnico/amministrativo di supporto ai soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti precedenti.

Art. 5 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate su indicazione del dirigente responsabile che propone l'avvio delle procedure propedeutiche all'indizione della gara, con Delibera del Direttore Generale contenente: l'individuazione dei lavori, opere, servizi o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; i nominativi dei dipendenti preposti ad ognuna delle funzioni tecniche attribuite, la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Qualora una delle attività tecniche

previste nel presente regolamento risulti attribuita ad un gruppo di lavoro composto da più persone, l'aliquota di incentivo spettante è ripartita in modo uguale.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.

Art. 6 - Revoca delle funzioni tecniche

1. La Direzione Aziendale, su proposta del dirigente, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento l'assegnazione delle funzioni tecniche attribuite, su proposta del RUP. Con il medesimo provvedimento viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota dell'eventuale incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che hanno determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 7 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per lavori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera nn) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo dei lavori	Percentuale %
Da € 350.000 e inferiore ad 1.000.000	2%
Da 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria	1.50%
Pari o superiore alla soglia comunitaria	1.00%

Si riporta estratto dell'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, recante "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti":

"Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni[...]"

Si riporta di seguito estratto dell'art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, recante "Contratti sotto soglia":

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: [...]

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8".

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A, da ritenersi inderogabili:

Tabella A

a) Programmazione preventiva degli investimenti	5,00%
b) Valutazione preventiva dei progetti	5,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
d) Funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP)	17,00%
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
f) Direzione dei lavori	35,00%
g) Direzione della fase esecutiva	6,00%
h) Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
i) Collaudo statico	10,00%

Si riporta di seguito il contenuto del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 1, comma 1, lett. nn: "[...]nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere[...]";

Art. 8 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione di quelli di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del predetto Decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo sono determinate nella seguente misura:

Importo dei servizi e delle forniture	Percentuale %
Da soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), ed inferiore ad Euro 1.000.000	2%
Da soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett d), ed inferiore ad Euro 1.000.000	1,50%
Per le quote di importo a base di gara pari o superiori a Euro 1.000.000	1.00%

Si riporta estratto dell'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, recante "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti":

"Al fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

[...]

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX".

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B, da ritenersi inderogabili:

Tabella B

a) Programmazione preventiva degli investimenti	10,00%
b) Valutazione preventiva dei progetti	10,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	15,00%
d) Funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP)	25,00%
e) Attività svolta dai Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
f) Direzione della fase esecutiva	20,00%
g) Verifica di conformità	10,00%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.

Si riporta di seguito il contenuto del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 1, comma 1, lett. ss, tt:
"[...] ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione [...]".

Art. 9 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica con propria determina.
2. Il calcolo e la proposta di liquidazione dell'incentivo maturato annualmente sono trasmessi nel mese di gennaio, con riferimento all'anno precedente, dal dirigente competente, che accertata l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, li inoltra alla Direzione Aziendale. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento siano state svolte senza errori o ritardi. Nel caso in cui, nell'anno di indizione della gara siano risultate completate solo alcune fasi del procedimento, la liquidazione delle ulteriori fasi è rinviata all'esercizio finanziario successivo. Il mancato rispetto del cronoprogramma definito nella delibera di avvio del procedimento, se non giustificato, determina la mancata corresponsione dell'incentivo per il responsabile del ritardo secondo quanto stabilito al successivo comma 6.
3. L'incentivo di norma viene erogato ai dipendenti interessati entro il mese di marzo.
4. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.
5. Il dirigente preposto autorizza la liquidazione nei termini che seguono:
 - a. per l'erogazione relativa alla fase di verifica della progettazione e affidamento di cui alla Tabella A, lett. a), b), c) d) ed e) e alla Tabella B, lett. a), b), c), d) ed e),
 - viene dato atto dell'avvenuta stipula del contratto e valutato il lavoro svolto;
 - viene disposta la liquidazione;
 - b. per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione di cui alla Tabella A, lett. f) e g), e alla Tabella B, lett. f),
 - viene documentato lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del contratto;
 - il dirigente valuta quanto svolto sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente dispone la liquidazione;
 - nel caso di contratto di durata pluriennale, la liquidazione è annuale ed è quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato;
 - c. per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione, di cui alla Tabella A, lett. h ed i) e alla Tabella B, lett. g),


- il dirigente documenta l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione;
 - il dirigente valuta quanto svolto;
 - il dirigente dispone la liquidazione.
6. Nel caso di ritardo o errore nell'espletamento delle funzioni tecniche, l'incentivazione viene decurtata con provvedimento del dirigente in percentuali connesse alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo.
7. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica secondo le modalità che seguono:

A) nel caso di appalti per lavori:

- a. per le funzioni di cui alla Tabella inserita all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento per le attività di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, a conclusione positiva della fase di collaudo;
- c. per le successive funzioni di Direttore dei lavori e di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, a conclusione positiva della fase di collaudo;
- d. per le funzioni di collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione positiva della fase di collaudo.

B) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

- a. per le funzioni di incaricato della programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di cui alla Tabella dell'articolo 8, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 30%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 30%, a saldo, a conclusione positiva della fase di collaudo;
- c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto e per la verifica di conformità, per i collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 30% alla fine della fornitura o dell'erogazione del servizio in misura pari al restante 30% a saldo, a conclusione positiva della fase di collaudo. In caso di appalti pluriennali, il dirigente verifica la possibilità di procedere alla liquidazione annua proporzionalmente all'incentivo.



Art. 10 - Economie

1. Le somme eventualmente non assegnate in quanto affidate a consulenti esterni o dirigenti aziendali, ovvero a seguito di eventuali decurtazioni dell'incentivo conseguenti ad errori o ritardi non giustificati nella esecuzione delle fasi procedurali incrementano il fondo di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 11 – Incentivazione

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 20 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
3. Nei limiti della verificata presenza dei necessari requisiti tecnico/professionali, la scelta dei soggetti da individuare avviene con criteri di rotazione tra i soggetti disponibili.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché a tale data:
 - a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;
 - b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.
2. Il presente regolamento verrà sottoposto a verifica congiunta con la RSU aziendale decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL "LAVORO AGILE"


Art. 1 – Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del lavoro agile quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa volta a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti dell'Istituto, in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenendo conto degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 n. 3/2017.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Possono avvalersi dell'istituto del "Lavoro agile" i dipendenti in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in regime di lavoro a tempo pieno o parziale.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento l'istituto del lavoro agile viene riservato al solo personale del Comparto. L'Amministrazione si riserva di valutarne l'estensione a particolari attività riferibili a qualifiche dirigenziali, successivamente alla stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro dei Dirigenti Medici Veterinari, Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi.

Art. 2 – Obiettivi

Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:

1. Il favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità.



3. Ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali.
4. Rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti.
5. Promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.
6. Riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

Art. 3 – Disciplina generale

1. Al dipendente in lavoro agile si applica la disciplina vigente per i dipendenti del SSN, anche per quanto concerne il trattamento economico e le aspettative in merito ad eventuali progressioni di carriera o iniziative formative. I dipendenti che fruiscano di forme di lavoro agile hanno diritto a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti dell'Istituto, fatta eccezione dei permessi brevi o altri istituti che comportino riduzioni di orario nelle giornate nelle quali la prestazione lavorativa viene svolta fuori dall'Istituto.
2. Al dipendente in lavoro agile restano applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001. Il dipendente è soggetto al codice disciplinare ed all'applicazione delle sanzioni ivi previste.
3. Durante le giornate in lavoro agile, le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento nei confronti del dipendente che usufruisce di tale modalità lavorativa ed inerenti il rapporto di lavoro subordinato, sono mantenute.
4. Nei giorni di prestazione lavorativa in lavoro agile non spetta il buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive.

Art. 4 – Attività che possono essere svolte in modo agile

1. Possono essere svolte in modo agile le attività che, in generale:
 - possono essere attuate in autonomia;
 - non necessitano di continua comunicazione con altri colleghi;
 - sono facilmente controllabili ed i relativi risultati sono verificabili con facilità.
2. Le attività che possono essere svolte in modo agile devono rispondere ai seguenti requisiti di carattere oggettivo:
 - utilizzo di strumenti informatici per l'attività lavorativa;

- ricorrenza della necessità organizzativa per la gestione dei processi individuati;
- livello elevato di digitalizzazione dei documenti e dei processi elaborativi, comunicativi e decisionali;
- modalità di svolgimento delle attività con basso grado di interscambio diretto con l'utenza esterna;
- grado ridotto di interscambio relazionale con i colleghi più prossimi e con la dirigenza;
- grado ridotto di necessità di effettiva compresenza fisica degli addetti di un processo;
- grado elevato di possibilità di verifica delle attività e di misurazione della prestazione;
- utilizzo di strumentazione che non richiede speciali livelli di tecnologia.

3. I collaboratori che possono essere autorizzati a rendere la prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale:

- adeguate competenze professionali in relazione alle attività individuate per l'esecuzione del lavoro con modalità agile;
- la capacità di lavorare in autonomia per conseguire gli obiettivi assegnati;
- la capacità di gestione del tempo;
- la capacità di valutare criticamente il proprio operato e i risultati raggiunti;
- le competenze informatiche adeguate alle attività individuate;
- la capacità di far fronte in autonomia agli imprevisti.


Art. 5 – Modalità di accesso al lavoro agile

1. L'assegnazione di posizioni di lavoro agile avviene mediante sottoscrizione di accordo stipulato in forma scritta fra il dipendente interessato ed il Dirigente della struttura di appartenenza alla quale sono riferite le attività. Detto accordo integra il contratto individuale di lavoro del dipendente.
2. L'accesso al lavoro agile può avvenire:
 - a) su richiesta individuale del dipendente;
 - b) per scelta organizzativa, previa adesione del dipendente;
 - c) in caso di specifiche esigenze di natura temporanea e/o eccezionale.
3. In ogni caso è necessario che i responsabili delle varie strutture definiscano, condividendolo con i dipendenti interessati, le attività e gli obiettivi da perseguire e le modalità di controllo.
4. L'accordo individuale deve prevedere:
 - gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;





3



- la/e attività da svolgere, espresse anche in termini quantitativi;
 - la durata dell'accordo;
 - il luogo di lavoro in cui si svolge la prestazione con modalità di lavoro agile;
 - i supporti tecnologici da utilizzare;
 - le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro;
 - gli adempimenti in materia di trattamento dati.
5. L'accordo individuale di avvio al lavoro agile, previamente rispetto alla formale sottoscrizione, deve essere trasmesso all'Unità Operativa Complessa Risorse Umane e Affari legali che esprime parere tecnico di competenza circa la congruità dello stesso con la disciplina normativa e regolamentare.

Art. 6 – Criteri di assegnazione al lavoro agile

1. L'Amministrazione provvede ad individuare, pubblicizzare le tipologie di attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile e ad acquisire le richieste pervenute ai Dirigenti di struttura. Dette proposte devono indicare altresì le attitudini professionali e la qualifica necessarie per lo svolgimento delle attività individuate. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, ciascuna struttura, nel formulare le proposte, si attiene al limite complessivo massimo di 18 ore settimanali.
2. I dipendenti che intendono proporsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa di cui al precedente comma 1 in regime di lavoro agile, nel presentare la relativa domanda esclusivamente presso la struttura di appartenenza, indicano il possesso dei requisiti di inquadramento e di professionalità richiesti, desumibili mediante presentazione di apposito curriculum vitae e gli eventuali ulteriori elementi di carattere soggettivo/familiare utili al riconoscimento di condizioni di precedenza.
3. Qualora siano presentate richieste di lavoro agile in numero superiore a quello indicato dai Responsabili delle singole strutture organizzative, in base alla disponibilità di posti indicati dalla Direzione aziendale, sempre previa verifica dei requisiti soggettivi di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività previste in tale modalità lavorativa, si adottano, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:
 - a. situazioni di disabilità psico – fisica, anche transitoria, ovvero particolari condizioni di salute del dipendente che rendano disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro, documentate


- attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica;
- b. esigenze di cura del lavoratore documentate attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica (se non già beneficiario dei permessi previsti dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104)
 - c. esigenze di assistenza nei confronti di familiari o conviventi stabilmente, ovvero di figli minori di 14 anni;
 - d. distanza tra il domicilio dichiarato all'Amministrazione e la sede di lavoro superiore a 50 Km.

Art. 7 – Durata delle attività in lavoro agile

1. Gli accordi di lavoro agile non possono avere durata inferiore a sei mesi, né superiore a 12 mesi.
È consentita una proroga per ulteriori 6 mesi, previo accordo tra le parti da formalizzare per iscritto entro il mese antecedente alla scadenza.
2. Il dipendente può, decorsi almeno 3 mesi, rinunciare al lavoro agile.
3. La direzione conferente può revocare a uno o più dipendenti l'assegnazione al lavoro agile, mediante comunicazione in forma scritta, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere disciplinare per gravi motivi, nei seguenti casi:
 - a) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nell'accordo;
 - b) mancato rispetto dell'obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto;
 - c) prolungati fermi macchina per ragioni strutturali che non consentano il collegamento fra il dipendente e l'Amministrazione e/o gli altri colleghi o utenti;
 - d) mutate esigenze organizzative.
4. Nel caso di più richiedenti l'assegnazione alla modalità lavorativa agile per lo svolgimento della medesima attività, decorso il termine di durata dell'accordo di cui al precedente comma 1, si procede secondo il criterio di rotazione nell'attribuzione dell'incarico.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della prestazione

1. Le modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile vengono concordate nel singolo accordo tra il dipendente interessato ed il dirigente di riferimento dello stesso.



2. L'autorizzazione alla fruizione della giornata da lavorare in modalità agile deve essere data dal dirigente responsabile.
3. L'attività in lavoro agile è distribuita nell'arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione all'attività da svolgere, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo in termini di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede istituzionale.
4. Il dipendente in lavoro agile deve, in ogni caso, essere contattabile telefonicamente nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 18.00.
5. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi di durata della giornata di lavoro e dell'orario settimanale di lavoro contrattualmente definiti, il monte ore settimanale da rendersi al di fuori della sede istituzionale, non può essere di norma superiore al 50% di quello contrattualmente previsto. È consentita nell'arco del mese, una distribuzione flessibile delle giornate lavorative da rendersi con modalità agile e con modalità normale, previo accordo con il Responsabile della struttura di appartenenza.
6. La prestazione in regime di lavoro agile è svolta esclusivamente con strumenti propri e nessun onere può essere addebitato all'Istituto.

Art. 9 – Strumenti di lavoro agile

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità smart avvalendosi della propria dotazione informatica, composto da:
 - Pc o analogo strumento tecnologico;
 - Connessione dati.
2. Gli uffici responsabili dei sistemi informatici presso ciascun Dipartimento adottano le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento delle proprie attività dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione, nel rispetto del regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR). I predetti uffici adottano le misure necessarie a proteggere documenti e informazioni trattati dal dipendente in smart working da attacchi informatici esterni e a consentire al lavoratore agile la comunicazione sicura dal remoto.
3. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.

Art. 10 – Tutela assicurativa


1. Il lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all'esterno dei locali aziendali.
2. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali solo quando la scelta del luogo della prestazione risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata:
 - a) da esigenze connesse alla prestazione stessa;
 - b) dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita, preventivamente concordate con l'Amministrazione, con quelle lavorative.

Art. 11 – Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

1. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 12 – Adempimenti in materia di protezione e trattamento dei dati

1. Al dipendente in regime di lavoro agile si applica integralmente la vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
2. In particolare il dipendente è responsabile della sicurezza dei dati in suo possesso per motivi di lavoro nelle sedi prescelte diverse da quella istituzionale e della sicurezza della trasmissione dei dati contenuti nei documenti elaborati e/o lavorati, mediante utilizzo di idonei accorgimenti informatici (reti protette, antivirus, etc.).



Art. 13 - Interruzione dell'Accordo individuale di lavoro agile

1. L'Amministrazione, la lavoratrice o il lavoratore, durante il periodo di svolgimento del progetto individuale di lavoro agile possono, fornendo specifica motivazione, interrompere il progetto. Il recesso dall'Accordo individuale deve avvenire con un preavviso di trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro è di novanta giorni.

Art. 14 - Valutazione della performance

1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

Art. 15 - Informativa ai sindacati

2. L'Amministrazione trasmetterà alla delegazione sindacale un report annuale con le statistiche e le modalità di verifica adottate dai responsabili apicali, oltre alla tempestiva segnalazione delle eventuali criticità che potrebbero manifestarsi e influire negativamente sull'operatività dell'Istituto.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. La partecipazione alle specifiche iniziative di informazione/formazione riguardanti il lavoro agile rappresenta condizione essenziale per poter essere ammessi allo stesso.
2. L'amministrazione verificherà altresì l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati. L'amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio individuando idonei indicatori al fine di valutare l'efficienza, l'efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile.
3. Ai fini di cui al precedente co.2 il dirigente dell'ufficio presso il quale è assegnato il lavoratore agile redige, a conclusione del progetto individuale, un report sui risultati dello smart working, utilizzando a tal fine il format allegato.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio delle disposizioni che regolano gli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 16/10/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Miriam Colantonio